



Comune di Vedano al Lambro
PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA

approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 20/06/2005

modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 22/05/2007

Sommario

	pag.
Art. 1 <i>Tipi di attività</i>	2
Art. 2 <i>Attività in forma ambulante o a domicilio</i>	3
Art. 3 <i>Domanda di rilascio dell'autorizzazione</i>	3
Art. 4 <i>Rilascio dell'autorizzazione</i>	4
Art. 5 <i>Qualificazione professionale</i>	5
Art. 6 <i>Requisiti igienico-sanitari degli addetti</i>	5
Art. 7 <i>Requisiti strutturali e funzionali per l'esercizio dell'attività</i>	6
Art. 8 <i>Modalità per l'adeguamento dei locali</i>	7
Art. 9 <i>Informazione e pubblicizzazione delle attività di estetista</i>	7
Art. 10 <i>Diniego del rilascio dell'autorizzazione</i>	8
Art. 11 <i>Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali</i>	8
Art. 12 <i>Trasferimento di sede</i>	8
Art. 13 <i>Subingresso</i>	8
Art. 14 <i>Sospensione o revoca dell'autorizzazione</i>	9
Art. 15 <i>Giorni e orari di apertura e di chiusura</i>	9
Art. 16 <i>Entrata in vigore</i>	10

[Allegato: modulo di domanda](#)

Art. 1 *Tipi di attività*

1. Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di:

a) **PARRUCCHIERE:**

Attività esercitata su persone di ambo i sessi, comprendente:

- taglio della barba;
- taglio dei capelli;
- esecuzione di acconciature;
- colorazione e decolorazione dei capelli;
- applicazione di parrucche;
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli (lavaggio, applicazione di lozioni, ecc.).

Le ex qualifiche di “parrucchiere uomo e donna” sono unificate nella qualifica di “parrucchiere”. A tal fine, coloro i quali sono in possesso di qualifiche parziali, possono richiedere la suddetta qualifica unificata purché dimostrino almeno due anni di attività o come titolare di impresa artigiana o come responsabile tecnico in impresa non artigiana. I titolari di vecchie qualifiche di “barbieri” possono acquisire la suddetta qualifica unificata previa frequenza di un corso professionale integrativo di 300 ore.

b) **ESTETISTA:**

L'attività di estetista comprende tutti gli interventi posti in atto sulla persona e volti a mantenere o migliorare l'aspetto fisico, secondo canoni e criteri condivisi dalla persona stessa.

Per attività di estetista, ai fini del presente Regolamento, si intende anche la sola messa a disposizione, in un esercizio commerciale appositamente attrezzato, degli apparecchi elettromeccanici per trattamenti abbronzanti a raggi U.V.A. (solarium), in quanto eseguiti sul corpo umano e diretti a migliorarne l'aspetto estetico o ad eliminarne o attenuarne gli inestetismi, eventualmente anche in assenza di un contatto diretto tra cliente ed estetista.

Gli interventi possono essere effettuati sulla cute e annessi a condizione che non abbiano finalità curative e che quindi non coinvolgano aree cutanee o di annessi affette da manifestazioni patologiche. In particolare gli interventi di *piercing* sono consentiti esclusivamente sul lobo dell'orecchio. Il *piercing* su mucose, cartilagini o

altre sedi cutanee, anche in relazione al possibile utilizzo di strumenti chirurgici, può essere effettuato nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista ovvero con caratteristiche igienico-sanitarie simili purché da personale medico, in attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale anche per operatori sanitari.

Non rientrano tra le attività di estetica la correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni che, per le implicazioni ed i possibili effetti collaterali, sono ricondotti tra le attività sanitarie e/o di medicina estetica.

L'applicazione di *piercing* può essere esercitata nei confronti dei minorenni solamente previo consenso di chi ne abbia la potestà.

2. Le suddette attività di parrucchiere ed estetista possono essere esercitate da imprese individuali o da società di persone o di capitali e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, che rientrino o meno nella legge 8 agosto 1985 n. 443, secondo quanto stabilito dalla legge 14 febbraio 1963 n. 161 e succ. modif. e integr., dalla legge regionale 15 settembre 1989 n. 48 e dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1, nonché dal D.d.g. Sanità Reg. Lombardia 25 febbraio 2003, n. 2554.

3. Nel caso in cui tali attività siano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumeria e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 2 Attività in forma ambulante o a domicilio

1. Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

2. Tali attività possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al successivo art. 7.

Art. 3 Domanda di rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intende esercitare, nell'ambito del territorio comunale, una delle attività indicate nel precedente art. 1, deve ottenere apposita autorizzazione, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività va presentata su carta legale al Comune di Veduggio al Lambro, Ufficio Commercio, secondo il modello allegato al presente Regolamento, e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività.

3. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali in scala 1/50 dove si intende esercitare l'attività;
- b) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana;
- c) autorizzazione sanitaria dei locali;
- d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società debitamente depositati e registrati ai sensi di legge.

4. Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 443, deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

5. Nella domanda dovrà essere altresì indicato il numero dei posti lavoro e la superficie dei locali.

Art. 4 *Rilascio dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di parrucchiere ed estetista, è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, previo parere favorevole del servizio competente dell'ASL, e a seguito di accertamento:

- a) del possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della suddetta legge 443, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulta già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della predetta legge 443/95. Per le imprese societarie non aventi i requisiti od i presupposti previsti dalla citata legge 443, l'Ufficio Commercio del Comune, preposto al rilascio dell'autorizzazione, deve accertare la regolare costituzione della

società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio;

b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività di parrucchiere ed estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, come previsti dai successivi artt. 6 e 7;

c) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione. Nel caso di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti od i presupposti previsti dalla legge n. 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci. Nel caso di impresa diversa da quella considerata dall'art. 3 della legge 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla persona che assumerà la direzione dell'azienda. L'accertamento del possesso della qualificazione professionale, che si intende conseguita verificandosi una delle condizioni indicate al successivo art. 5, spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato;

d) dei requisiti relativi alla destinazione d'uso dei locali e dell'idoneità degli impianti ai sensi della legge 46/90.

2. Viene fatto salvo l'obbligo di acquisire dall'ASL la prevista autorizzazione sanitaria per gli esercizi dotati di apparecchiature elettromedicali, specificate nell'allegato alla legge 4 gennaio 1990 n. 1.

3. L'utilizzo, successivo all'inizio dell'attività, di nuove attrezzature è soggetto alla sola comunicazione preventiva all'ASL e per conoscenza al Comune.

Art. 5 Qualificazione professionale

1. La qualificazione professionale è un requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività e deve essere conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, dell'art. 4 della L.R. 15 settembre 1989 n. 48 e dell'art. 3 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1.

2. Il possesso della qualificazione professionale da parte del richiedente l'autorizzazione è dimostrato mediante apposita attestazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato (presso la CCIAA).

3. Sarà cura dell'Ufficio Commercio richiedere, qualora non sia già stata prodotta dall'interessato, la relativa attestazione alla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Art. 6 Requisiti igienico-sanitari degli addetti

1. Chiunque eserciti le attività di cui all'art. 1 deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia.
2. Durante il lavoro l'estetista deve indossare una sopravveste pulita.

Art. 7 Requisiti strutturali e funzionali per l'esercizio dell'attività

1. I requisiti per l'esercizio dell'attività non possono essere inferiori ai seguenti:

a) Caratteristiche dei locali

- I locali devono essere adeguatamente aeroilluminati ed il numero dei posti lavoro rispetto alla superficie complessiva deve essere tale da consentire che il diametro di ciascuna postazione sia pari ad almeno 1,5 m.
- Pavimenti, pareti ed arredi debbono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione.
- Il servizio igienico, disimpegnato, deve essere in uso esclusivo all'attività in presenza di almeno 5 posti-lavoro o tre addetti, o, comunque, direttamente raggiungibile dall'area lavoro. Il servizio igienico deve essere dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso.

b) Caratteristiche delle attrezzature

- Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità anche ai fini della sicurezza ed essere mantenute in tale stato.
- Per l'esercizio dell'attività di estetista possono essere utilizzate le attrezzature di cui alla legge 1/90 e all'allegato A della Legge Regionale 48/89 ed ulteriori successive modifiche o integrazioni.
- Tutte le attrezzature, che prevedano il contatto diretto con cute e mucose devono essere o del tipo monouso o sottoposte, dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o con salviette monouso.
- Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi, piercing, manicure e pedicure, debbono essere monouso o sottoposte, dopo ogni trattamento, a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.
- I cicli di somministrazione di raggi UVA, i tatuaggi, i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

- Per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e della attività, potranno essere imposti, su proposta del competente Servizio dell'ASL, mezzi di ventilazione.
- Devono essere presenti nel locale appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti.

c) Caratteristiche dei prodotti utilizzati

1. Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici-sterili.
2. I prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma della vigente legislazione in materia.
3. I prodotti cosmetici devono essere rigorosamente impiegati per gli usi e secondo le indicazioni riportati sulle confezioni ed in particolare è vietato miscelare tra loro prodotti cosmetici che devono essere sempre conservati e tenuti nelle confezioni originali.
4. Non possono essere venduti alla clientela prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali; previo rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 11 riguardanti le attività commerciali, i prodotti destinati alla vendita diretta alla clientela devono essere in confezione originale con etichettatura ed avvertenze in lingua italiana.

Art. 8 Modalità per l'adeguamento dei locali

1. Le caratteristiche strutturali previste nel presente Regolamento devono essere immediatamente applicate per gli esercizi che verranno insediati dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso.
2. Le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove norme nei termini e nei modi che verranno prescritti dall'autorità sanitaria, in considerazione delle specifiche situazioni.
3. Potranno essere considerate deroghe solo nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione, ovvero quando, a giudizio dell'ASL competente, la soluzione alternativa permetta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

Art. 9 Informazione e pubblicizzazione delle attività di estetista

1. Ogni esercizio di estetista deve dotarsi di norma di una carta dei servizi che sarà trasmessa, per conoscenza, all'ASL territorialmente competente. Qualora tale strumento non fosse disponibile, in occasione di campagne pubblicitarie dovrà essere trasmesso all'ASL il materiale divulgativo.
2. Prima di ogni trattamento estetico, il cliente deve essere informato sugli effetti attesi e su quelli eventualmente indesiderati, come pure sulle controindicazioni.

3. Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing, deve essere acquisita per ognuno il consenso informato al trattamento. In particolare per i minorenni, tale consenso informato deve essere acquisito da chi ne abbia la potestà.
4. La pubblicizzazione delle attività è consentita nelle forme previste per le attività artigiane, ma non può prevedere, in alcun modo, l'attribuzione di proprietà terapeutiche né di effetti non documentati ai trattamenti proposti.
5. L'attivazione, da parte dell'estetista, di iniziative di promozione della qualità, inerenti la certificazione o l'accreditamento, come pure l'acquisizione di titoli di studio aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi, è comunicata al Comune ed all'ASL.

Art. 10 Diniego del rilascio dell'autorizzazione

1. Il rifiuto, da parte del Comune, al rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 11 Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali

1. Qualora venga richiesto che l'attività di parrucchiere o di estetica sia esercitata congiuntamente con attività commerciali, dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente Regolamento, le norme di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
2. In ogni caso, la possibilità di esercitare l'attività congiuntamente con quella commerciale nello stesso locale è subordinata al parere del competente servizio dell'ASL.

Art. 12 Trasferimento di sede

1. Coloro che intendano trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda di autorizzazione all'Ufficio Commercio del Comune, secondo il modello allegato. L'autorizzazione verrà rilasciata previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 4, lett. b) e art. 7.

Art. 13 Subingresso

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà di una delle attività previste dal presente regolamento, per atto tra vivi od a causa di morte, salvo quanto previsto dal successivo art. 14, comma 6, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra

nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.

2. Il subentrante per atto tra vivi non abilitato alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione come da modello allegato al presente Regolamento. Qualora non ottenga l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione entro 1 anno di acquisizione dell'esercizio, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

3. La nuova autorizzazione sarà rilasciata previa osservanza di quanto previsto dai precedenti artt. 6 e 7 e l'acquisizione del parere favorevole del competente servizio dell'ASL, che accerterà la idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l'aspetto igienico-sanitario.

Art. 14 *Sospensione o revoca dell'autorizzazione*

1. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di parrucchiere ed estetista potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i titolari non si attengano alle prescrizioni del presente Regolamento e delle altre norme igienico-sanitarie vigenti.

2. La perdita dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato inizio di attività o interruzione della medesima per un periodo di 6 mesi, salvo che il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi; in tal caso può essere concessa una proroga per un ulteriore periodo di 6 mesi.

4. In caso di servizio civile/militare o di assenza per gravidanza, è consentita la chiusura dell'esercizio per il tempo previsto dalla legge per tali eventi.

5. In caso di decesso del titolare dell'esercizio, ma limitatamente alle imprese aventi i requisiti o i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, gli eredi aventi diritto possono divenire titolari dell'autorizzazione per la durata di un quinquennio, anche senza il possesso della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività verrà esercitata da persona qualificata.

6. Decorso il quinquennio, l'autorizzazione dovrà essere revocata, salvo che uno degli eredi legittimi non provi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970 n. 1142.

Art. 15 *Giorni e orari di apertura e di chiusura*

1. Gli esercizi destinati alle attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento dovranno comunicare al Comune i giorni e gli orari di apertura e di chiusura.
2. Detti orari dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli ben visibili anche dall'esterno del negozio.
3. All'interno dei negozi stessi dovranno essere esposte anche le tariffe dei singoli servizi.

Art. 16 *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini e ai sensi degli artt. 124 e 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e abroga il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 27 ottobre 1997 e ogni altra disposizione in materia.